



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0019313/18 del 17/09/2018

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 31/07/2018

Esame del ricorso n. 0020468/2018 del 09/01/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19275 - COMPASS SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 31/07/2018

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto in data 25/06/2012 un contratto di credito personale con l'intermediario, mediante il quale veniva finanziata una somma pari a € 16.168,08, con TAEG pari al 15,26% e TAN pari al 9,99%. Lamenta, tuttavia, che il TAEG effettivamente applicato sia pari al 15,51%, pertanto differente e superiore a quello indicato nel contratto (sottolinea che nella perizia sono state redatte due diverse ipotesi di calcolo, considerando sia il "netto erogato" che "l'importo finanziato", e che i risultati sono coincidenti). Precisa che l'intermediario, al punto 3 delle "Informazione Europee di base sul credito ai consumatori", ha indicato come obbligatoria la sottoscrizione della polizza e che la stessa risulta inclusa tra le voci di costo considerate per il calcolo del TAEG; nonostante ciò, sostiene l'erroneità del TAEG comunicato dall'intermediario, il quale, in sede di riscontro al reclamo, avrebbe inoltre negato l'obbligatorietà della polizza.

Il ricorrente ritiene ampiamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, emergendo, dalla documentazione allegata, la sussistenza di tutti e tre gli indici di prova previsti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 10617, 10620, 10621; inoltre, non considera assolti gli indici di prova contraria spettanti all'intermediario, il quale non ha offerto una comparazione dei costi (con e senza polizza) e non ha concesso il diritto di recesso dalla polizza per tutta la durata del finanziamento. Quanto al terzo indice di prova contraria (aver offerto ad altri clienti, con il medesimo merito creditizio, condizioni simili senza la stipula della polizza), elenca quelli che ritiene essere gli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare che si tratti di "contratti simili" aventi un equivalente



“merito creditizio”. Chiede, quindi, di escludere *“la produzione di contratti nelle quali sia intervenuta la dell’intermediario finanziario, o eventuali promozioni o convenzioni”*, che sia firmata una specifica liberatoria da parte dei diversi clienti i cui contratti sono offerti in comparazione e che sia disconosciuta *“qualsiasi produzione di fotocopie”* ai sensi dell’art. 2712 c.c..

Sottolinea che nelle Istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG, al fine di valutare il carattere obbligatorio o facoltativo di una polizza, assume rilevanza il requisito della contestualità con il finanziamento.

Richiama, inoltre, la pronuncia n. 8806/2017 della Cass. Civ. che *“si è pronunciata in merito all’inclusione nel costo del credito delle polizze CPI ai fini del calcolo del TEG”*.

Quanto all’allegazione da parte dell’intermediario di contratti di finanziamento concessi ad altri consumatori, alle stesse condizioni ma senza polizza CPI, ritiene che essa non sia idonea a provare che nel caso di specie, senza la sottoscrizione delle polizze, le condizioni economiche non sarebbero state diverse, trattandosi di prova impossibile. Inoltre, afferma che l’offerta di maggiori garanzie, quale la copertura assicurativa, dovrebbe comportare un migliore merito creditizio e, quindi, condurre alla concessione del finanziamento o all’applicazione di condizioni migliori. Sottolinea, poi, che *“le “condizioni”, applicate caso per caso dagli intermediari, includono molteplici e mutevoli variabili che non possono essere conosciute ed esaminate dal collegio giudicante.”* In ogni caso, ritiene che a prescindere dalle condizioni offerte *“gli intermediari hanno “fatto intendere” alla stragrande maggioranza dei consumatori che tali polizze fossero “determinanti” o “necessarie” per ottenere il finanziamento.”*

Chiede, quindi, di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e, per l’effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma all’infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT.

Afferma la correttezza del TAEG applicato, comprensivo del costo relativo alla polizza assicurativa qualificata nel contratto come obbligatoria ai fini della concessione del credito. Ritiene destituite di ogni fondamento le contestazioni della controparte, in particolare nella parte in cui richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento e chiede la prova, a carico dell’intermediario, della facoltatività della polizza, pur essendo la stessa indicata espressamente come obbligatoria. Infine, ritiene arbitrarie le richieste in merito al ristoro delle spese di assistenza professionale, non necessaria nel procedimento ABF.

Il ricorrente insiste sulla non facoltatività della polizza. Aggiunge, inoltre, che non è stato indicato il valore delle provvigioni, né è stato provato il reale costo della polizza, essendo *“persino ipotizzabile che l’intermediario abbia incamerato l’intero importo trattenuto all’erogazione”*. *“Ribadisce”*, in ogni caso, che l’indicazione del TAEG in contratto è comunque erronea per la *“mancata inclusione del valore delle provvigioni”* e che l’intermediario *“non ha prodotto dimostrazione del versamento del premio, come da noi richiesto”* (richiama la decisione 10929/2016 del Collegio di Coordinamento). Produce inoltre un conteggio del TAEG *“aggiornato”* (15,59%), che sembra considerare una diversa data di erogazione del prestito.

Ribadisce quanto già affermato nelle controdeduzioni.

Il ricorrente chiede di:

- Accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG di cui al contratto;
- Per l’effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma all’infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all’intermediario e dichiarare nessun’altra somma dovuta.

In merito al saldo tra le parti, per l’effetto della nullità del TAEG:



- 1) La complessa natura tecnico-contabile della vertenza la quale necessita dell'intervento di professioni quali dottori commercialisti, avvocati e informatici;
- 2) La reale impossibilità per un consumatore di calcolare matematicamente e normativamente il TAEG e il TEG (da non assoggettare con i casi di cessioni del quinto estinti anticipatamente per i quali è sufficiente una semplice somma algebrica);
- 3) La complessa articolazione legale tra le norme invocate inerenti il caso in esame, che comprendono, oltre che le norme primarie, anche le numerose disposizioni e circolari della Banca d'Italia;
- 4) Il carattere specifico e personalizzato di tutte le motivazioni e di tutti gli allegati opportunamente predisposti;
- 5) Non agevolare l'intermediario con un rimborso forfettario di € 250,00; ma obbligandolo al totale rimborso delle spese in quanto l'intermediario resistente, pur comprendendo la propria colpevolezza, prosegue nell'intero espletamento della procedura per scopi meramente dilatori, a danno del cliente, il quale è costretto a sostenere ulteriori costi.

L'intermediario resistente chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la mancata inclusione dei costi di polizza nel TAEG relativo ad un rapporto di credito al consumo.

Invero, come correttamente obiettato dall'intermediario, la polizza n. CL/11/042 è espressamente indicata in contratto come obbligatoria ai fini della concessione del credito al consumo alle condizioni offerte.

Dalla documentazione in atti, nonché soprattutto dalla tabella riepilogativa dei costi rilevanti, inserita nel corpo del ricorso, emerge tuttavia che nel TAEG indicato dall'intermediario (15,26%) sono state incluse tutte le voci contemplate nel modulo SECCI (compreso il premio della polizza assicurativa), ad eccezione delle spese di incasso e di gestione pratica (€ 1,50/mese). E' inoltre plausibile ipotizzare un ulteriore addebito delle spese di comunicazione periodica e di bollo al 12°, 24° e 36° mese.

Il TAEG ricalcolato, comprensivo di tutte le voci di costo (15,49%), risulta pertanto superiore a quello contrattuale (15,26%), donde l'operatività del rimedio dell'applicazione del tasso sostitutivo, in forza dell'art. 124, comma 5, TUB, che il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro ha ritenuto applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 1430/16 e 12832/18).

Con riguardo alla contestazione asseritamente ribadita dal ricorrente in sede di repliche e inerente alla mancata *"dimostrazione del versamento del premio"* da parte dell'intermediario, osserva il Collegio come che tale generica doglianza non risulti in alcuna sede (né reclamo né ricorso) argomentata né tradotta in una specifica domanda.

In atti è presente soltanto una richiesta di documentazione ex art. 119 T.U.B. del 02/08/2017.

Tale richiesta, tuttavia, non ha ad oggetto la *"dimostrazione del versamento del premio"*, quanto piuttosto l'indicazione della provvigione trattenuta dall'intermediario per il collocamento della polizza. Sul punto, può evidenziarsi che nelle condizioni di assicurazione è indicata la percentuale di premio trattenuta dall'intermediario collocatore, pari al 40%. Si osserva, inoltre, che l'esibizione dell'importo trattenuto non si riferisce ad un'operazione né ad un documento ex art. 119 TUB, ma attiene piuttosto ai rapporti tra l'intermediario e la compagnia di assicurazione, a cui la parte ricorrente risulta estranea.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Su analoga doglianza si è già pronunciato il Collegio di Bari, statuendo che
“Con particolare riguardo ai costi assicurativi, se a date condizioni essi sono rilevanti ai fini della determinazione del TEG, a condizioni differenti essi lo diventano ai fini della individuazione del TAEG. Ciò esattamente in ragione di una espressa scelta legislativa. A questa stregua perde altresì di pregio l’eccezione sollevata dal cliente, peraltro in sede di repliche, che fa leva sulla mancata prova da parte dell’intermediario del versamento delle polizze alla compagnia di assicurazione. Proprio in quanto grandezze diverse prescritte da discipline poste a tutela di interessi generali differenti, l’inclusione delle polizze nel calcolo del TAEG, ove richiesto per legge, va effettuato per la sua interezza a prescindere dalla entità della parte trattenuta dall’intermediario e di quella restante versata alla compagnia di assicurazione. A ciò si aggiunga che oggetto della domanda non è l’effettivo versamento del premio da parte dell’intermediario alla compagnia di assicurazione, che peraltro assume rilievo nell’ambito del rapporto tra questi due soggetti, bensì la sua natura facoltativa o obbligatoria” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13225/18).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l’eccedenza percepita. Dispone altresì che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 300,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS